

«... sed humanius est ... sed benignius est».
In memoriam. Antonio Palma

Era il 13 dicembre 2021 e la comunità dei giusromanisti omaggiava Antonio Palma, in chiusura dell'ultimo anno del Suo insegnamento, nell'iconica aula Pessina della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 'Federico II' di Napoli ove l'Accademia usa prender cura di se stessa.

Gli allievi celebravano il Maestro, i colleghi lo Studioso e l'Amico.

Allievi e colleghi pregiavano l'Uomo.

Emergeva un profilo di studioso informato a un proprio ordine interiore incline a vivere il 'mestiere' con scrupolo di intellettuale e si avvertiva un modo di attendere alla storia giuridica scevro da mitizzazioni e impalcature intellettualistiche. Affrancare storia e diritto da ogni sovrastruttura avrebbe indotto a imprimere potenza alla *dynamis* del flusso storico condizione indefettibile per costruire il progresso umano, legittimare lo slancio in avanti, rendere «attuabile la generazione dell'uomo nuovo»¹.

Assunti che valgono per il giurista storico, altrettanto, per il giurista moderno indotto a disegnare, nell'età globale, una nuova semantica giuridica, un nuovo vocabolario, registri e categorie, metodi di analisi adatti a rendere risposte a istanze ferme: *quid igitur est tempus?* - *quid igitur est ius?* Suggestioni procurate dalla storia giuridica «sinfonia totalizzante», non già, mera «decorazione della vita»².

Né solo si percepivano i tratti di un modo accademico ma di un *modus vivendi*, la propensione a interloquire con garbo, vestirsi di tratto gentile, corrispondere con un sorriso, garbatamente intrattenersi nel dialogo: stile dello studioso e del professore, stile dell'uomo.

Un potente simbolismo emanava il luogo.

Le parole dette non scivolavano su un piano speculare, né si ottemperava a un costume accademico, ai *clichés* di un esercizio rituale: le parole restavano ferme.

A eterno monito incombeva l'asserto ciceroniano – *Legum omnes servi sumus ut liberi esse possimus*³ – assioma di valori atemporali, elogio della libertà e

¹ L'espressione richiamata è di F. Nietzsche, *Sulla Storia. Utilità e danno della storia per la vita*, a c. di A.G. Sabatini, tr. it. Roma. 1974, ripresa nelle *Conclusioni* di G. Sabatini, *Nietzsche critico della cultura storica. Saggio introduttivo*, ivi, 78.

² F. Nietzsche, *Sulla storia* cit. 166.

³ Cic. *pro Cluent.* 53.146.

della legalità elevati in posizione dominante, principio indiscusso di coesistenza e gusto civile.

Niente avrebbe fatto presagire l'irrimediabile.

Il filo si spezzava il 30 gennaio 2023: si spegneva il sorriso.

Antonio era storico del diritto per vocazione e passione, avvocato per professione.

Il richiamo del passato ne faceva un cultore appassionato del diritto romano proponendosi di cogliere gli andamenti progressivi, le continuità e le discontinuità dei processi, non già, aderendo a una «pia e coerente storicità del passato» – avrebbe detto Th. Mann –⁴ ma attratto dal senso profondo della storia giuridica. Né il richiamo di vicende lontane supposeva l'indulgere a un *perfectum* immobile nel suo essere accaduto, diversamente, Antonio avvertiva quanto la storia giuridica risuonasse di ritmo, di rime, restituisse principi imperituri, si invertisse di valori sempreverdi: vicenda evolutiva che supposeva un 'provenire da', un 'pervenire a', restituendo veridicità al *processus iuris*.

Torna un pensiero di Paolo Grossi chiarificatore del nesso 'tempo' / 'evento' confluyente nel 'divenire' – «Il diritto è realtà di radici ... forse il modo più significativo che ha una comunità di vivere la sua storia ... né una cortecchia rinsecchita, né una corazza che soffoca la crescita di una comunità...»⁵, pertanto, «lo storico del diritto è colui, fra i giuristi, che resta più inappagato, e allarmato, [...] avverte il rischio grosso della separazione della veste giuridica dal flusso storico con il risultato del suo ridursi a cortecchia rinsecchita avulsa dalla linfa vitale sottostante ...»⁶.

Pensiero elevato.

Involge teoresi e pratica del diritto, connette i tempi – l'ieri, l'oggi, il domani del diritto –, i percorsi in sinergia di diritto e storia⁷. Sottende la domanda prima – si diceva – *quid igitur est tempus iuris?* ed è questione che problematizza il suo stesso oggetto chiedendosi, l'interprete, 'che cosa il diritto sia', ma come il 'diritto sia possibile', e se 'sia possibile ... che il diritto sia con i modi, le forme, che la storia restituisce'.

Sfida intellettuale che Antonio fa propria, posta cura all'analisi storico-giuridica, consapevole di quanto il *ius* sia *implicatissimum aenigma* – insegnava

⁴ Th. Mann, *Unordnung und frühes Leid* (1925), che si legge in *Die Erzählungen*, Frankfurt 1962, 626 [= *Disordine e dolore precoce*, in *Romanzi brevi*, Milano 1955, 255].

⁵ P. Grossi, *Prima lezione di diritto*, Roma-Bari 2023, 23.

⁶ P. Grossi, *Prima lezione* cit. 8 s.

⁷ Si consenta di richiamare nostri contributi: *Diritto e tempo. L'idea di 'progresso' del diritto dall'antichità alla modernità*, Torino 2012, *passim*; *Diritto e storia. Percorsi in sinergia*, Torino 2020, *passim*.

Aurelio Agostino⁸ – connessi i piani di *ordo rerum* e *ordo idearum*. Convinto che possa essere, questa, l’architettura a sostegno della costruzione del diritto ... «realità di radici». E se l’immagine non riesce a fare a meno del concetto – suggestione cara ad Antonio – la storia giuridica conferma il suo arcano fascino.

Investire nel diritto, pregiarne l’essenza, intrattenersi nella ricerca del fondamento, ascendere al fondamento, al *fons iuris* punto sorgivo della vena d’acqua di ciceroniane ascendenze⁹, è intendere il senso di ragioni autentiche – dell’individuo e della comunità – che si fanno modernità. In tali assunti risiede il pregio di un sentire che rimanda al *confluere* di esperienze e di percorsi – il sapere del giusromanista, i paradigmi del giurista moderno – coerenti, coesi, nell’unico registro valoriale: il ‘progresso’ del diritto ... scienza sociale.

Ritessere i fili di un dibattito sul tema del progresso giuridico esercita una potente continua pressione sul pensiero storiografico delimitando un’esigenza avvertita con intensità quanto più forte si percepisca la necessità di arricchire la teoria restituendone un significato coerente alla modernità, giammai, facendo esercizio di astrazione ma avvicinando il diritto al senso comune.

Motivi che attengono all’ontologia del diritto, aprono scenari, pongono interrogativi circa i modi della modernità giuridica da ripensare. Domande al presente che rovesciano un’antica vocazione autoreferenziale, di talché, odiernamente, il diritto apre ‘al di fuori’, volge all’esterno, si ravvisa globale ed è necessario che la scienza giuridica si adoperi per la ri-confezione dei concetti, la ri-delineazione delle categorie, il ri-disegno dei modelli giuridici.

Valore aggiunto l’apporto del giusromanista unico in grado di restituire uno scenario di immagini, forme di vita, colori e aromi che si schiudono – argomenta il Garin nella *Introduzione a Autunno del Medioevo* di Johan Huizinga – come «sottili profumi *quos priscum produxit ceu rosas tempus, quarum et si defluit*

⁸ Aug. *Conf.* 11.28.

⁹ Cic. *de leg.* 1.6.20: *Visne ergo ipsius iuris ortum a fonte repetamus? Quo invento non erit dubium, quo sint haec referenda quae quaerimus.* Nella valutazione ciceroniana «La fonte del diritto – il *fons iuris* – come idea, e come fenomeno di produzione del *ius*, [...] racchiude significati che riconducono a un’originaria ‘fisicità’ della fonte, ed accezioni che ne valorizzano i caratteri simbolici, figurati. *Fons* è fondamento del *ius*. Nella combinazione con l’*haurire* – l’‘ortum’ di *de leg.* 1.6.20 – *fons* acquista un valore aggiunto su uno sfondo teorico-filosofico, metafisico. Cicerone innesta profili pragmatici che valgono a rendere compiutezza all’idea di fonte così da comporre, in una sola immagine, la complessità intera del fenomeno di produzione del diritto». Orbene, il testo del *De legibus* «seleziona l’originario aspetto di fisicità – che rinvia al motivo lirico della fonte quale punto di emergenza della vena d’acqua – con l’idea del fondamento che appartiene alla tradizione della cultura teorico-filosofica» (si rimanda al nostro *Moderatio legis - temperatio iuris. Antinomie e sistemazione del diritto nella Roma tardo-repubblicana*, Torino 2008, 127 s.).

flos at unguenti elegantia permanet satis ...»¹⁰ meritando, tale e tanta qualità ermeneutica, e metodologica, il lusinghiero paragone con le 'forme lucide' di Huizinga, ovvero, fare diritto è mansione pari alla pittura di una tela, alla decorazione di una vetrata, alla composizione di una musica.

Caleidoscopio di approcci.

Si addiceva ad Antonio il ruolo di costruttore di progettualità.

Chi scrive non ha modo di ripercorrere, nei limiti di un ricordo, la produzione di uno studioso sollecitante dai poliedrici interessi.

Primi lavori *Le 'curae' pubbliche. Studio sulle strutture amministrative romane* edito nel 1980, ristampato nel 1991, e *Iura vicinitatis. Solidarità e limitazioni nel rapporto di vicinato in diritto romano dell'età classica*, edito nel 1988.

Nel più risalente studio si ripercorre la vicenda semantica, la potenza espressiva, del termine *cura* sedimentato nella cultura letteraria – da Lucrezio a Cicerone e Sallustio, e ancora, presso Virgilio, Orazio, Ovidio, Livio, Tacito, Svetonio, Plinio –, nella cultura giuridica, cogliendone il novero di accezioni ricorrenti lungo l'età imperiale, dagli esordi augustei, avvertitasi la necessità di attendere a una razionalizzazione delle pubbliche funzioni. Alle suggestive percezioni avvertite dalla cultura letteraria avrebbe corrisposto lo sforzo di concettualizzazione tecnico-giuridica profuso dalla scienza giuridica: costruzione di concetti sottesa all'*interpretatio* giurisprudenziale di età classica.

In *Iura vicinitatis* si indugia nella illustrazione di un tema blasonato, di alte ascendenze romanistiche, pervenendo a una sinottica delle visuali dottrinali e a risultanze che avrebbero appagato – ne sono convinto – il rigoroso giudizio dei Maestri. Ancora nel segno della *interpretatio* discendono le soluzioni. Diamo voce all'a.: «L'esame della prospettiva ideologica romana della 'vicinitas' precede l'indagine dei singoli risvolti normativi, perché i meccanismi di funzionamento degli istituti appaiono decisamente influenzati da modelli ideologici e da comuni sentimenti dei vicini»¹¹. Analisi che supera i tempi storici accreditando la moderna sistemazione codicistica dei rapporti di vicinato.

Preme richiamare lavori di centrata significazione, le monografie *Humanior interpretatio. 'Humanitas' nell'interpretazione e nella normazione da Adriano ai Severi* e *Benignior interpretatio. Benignitas nella giurisprudenza e nella normazione da Adriano ai Severi* – alle stampe nel 1992 la prima, nel 1997 la seconda –, pensate in funzione di 'convergenze parallele'. Si avverte un comune *imprimatur* coerente ad assunti filantropici e a una genetica valoriale assimi-

¹⁰ E. Garin, *Introduzione a J. Huizinga, Autunno del Medioevo*, tr. it. Milano 1988, XVI.

¹¹ A. Palma, *Iura vicinitatis. Solidarità e limitazioni nel rapporto di vicinato in diritto romano dell'età classica*, Torino 1988, 20.

lata alla costituzione materiale che da ‘romano-nazionale’ – a seguire Antonio Guarino – sarebbe divenuta ‘romano-universale’¹². Assunti valoriali, vestiti di giuridicità, ingegnati da una *scientia iuris* di età severiana determinata – riflette Antonio – a «... rifondare la giuridicità in termini universalistici [invocato] l’uso delle motivazioni ‘umanitarie’»¹³ sino ad assumere – l’*humanitas*, la *benignitas* – portata categoriale e tecnicità di criteri di giudizio, *rationes decidendi*, nei tribunali dell’impero.

Una dimensione valoriale che viepiù si accredita, si estende, colmando le ‘cavità’ della storia: l’*humanitas*, la *benignitas*, misurano il tempo dell’uomo, supportano l’anelito a un benessere vitale, pregiano l’assioma ‘il tempo non passa con il suo passare’. Di talché, se è attendibile sostenere che i diritti umani abbiano pregnanza nei tempi correnti di ‘giuridificazione’ segnati dal globalismo; se è saldo concetto che la narrazione dei diritti umani rigetti il *finitum* delle sistemazioni categoriali; se la mimesi dei diritti umani si eleva al piano giuridico più alto, costituzionale, restitutivo della *Gestalt* di questi diritti, deve argomentarsi, con serenità intellettuale, che si resti tributari di una *dignitas* antica proscenio del valore umanitario, l’*humanitas*, ‘ontologia del personale’¹⁴ risalente alla tarda romanità.

In *Giustizia e senso comune*, del 2006, tornano ragioni di composizione delle esperienze giuridiche, antica e moderna, sebbene si colga una nota di cautela e tendenziale prudenza. Il monito è chiaro: si legge nella ‘Premessa’ che allo studio si affida l’onere «... non tanto di ribadire la centralità del sistema giuridico-concettuale elaborato e costruito dalla giurisprudenza romana nel quale [...] appare corretto ravvisare il fondamento del pensiero giuridico occidentale, quanto di indagare i meccanismi e le dinamiche attraverso cui il giurista, sia romano sia contemporaneo, possa tentare di offrire il suo apporto alla risoluzione dei problemi della società in cui vive ed opera per il tramite di soluzioni ‘giuste’»¹⁵. In punto di equità «intesa come applicazione del senso comune di giustizia mediato dal giudice in relazione ad una specifica controversia» – riflette Antonio – rilevano «esigenze di giustizia sostanziale» di modo che possa

¹² Concetto che torna nella vastità della produzione guariniana, Si richiamano, *precipue*, le varie edizioni della *Storia del diritto romano*.

¹³ A. Palma, *Humanior interpretatio. ‘Humanitas’ nell’interpretazione e nella normazione da Adriano ai Severi*, Torino 1992, 2.

¹⁴ Espressione di M. Foucault utilizzata dal filosofo e sociologo francese – ‘archeologo dei saperi’ – a significare la filosofia intesa come «problematizzazione dell’attualità». Rispetto a una attualità cangiante occorre di continuo situarsi (cfr. M. Foucault, *Qu’est-ce que les Lumières?*, in *Magazine littéraire* 207, 1984, 35 ss., ora, in Id., *Dits et écrits* (1994), Paris 2001, *passim*).

¹⁵ A. Palma, *Premessa a Giustizia e senso comune*, Torino 2006, IX.

superarsi «una concezione strettamente legalistica e formalistica del diritto»¹⁶. L'endiadi di equità e senso comune restituisce, all'esito di interrelazioni che si iscrivono nella equazione dei termini, la rivalutazione della consuetudine «fonte profondamente radicata nel sentire collettivo», ovvero, quel *ius moribus receptum* che «consentiva al giurista romano di svolgere un ruolo da protagonista». Lungo tali percorsi si viene «ad integrare, ammodernandolo, il diritto vigente»¹⁷.

Uno spettro temporale ampio – dal III secolo a.C. al II secolo d.C. – viene indagato, drenato, nell'intento di attestare il ruolo nomopoietico del processo civile romano, in particolare del processo formulare, e si avverte come il tema in oggetto consenta di parametrare un registro di questioni tecniche, ancora di viva attualità, saldandosi, antico e moderno, secondo un *trait d'union* che attiene all'esigenza di restituire una lettura del fenomeno processuale. Il dato storico funge da *relais* sensoriale, collante dell'analisi, ed è l'*habitus* concettuale che si mutua da *Il luogo delle regole*, alle stampe nel 2016: in ordine alle questioni poste, al carico problematico sotteso, l'a. prospetta corrispondenze e distanze di morfologie. Si perviene al nodo delle complessità: la crisi del legalismo per un verso e, per altro verso, l'accentuata centralità odierna del giudice «arbitro forte in un sistema delle fonti plurimo, non coordinato ma concorrente nella definizione della disciplina del caso» conseguendone l'incremento di «autonomizzazione del giudice» a danno, persino, del legislatore. E altro nodo, altrettanto ostico, si coglie nei disquilibri perduranti tra attività di creazione e interpretazione del diritto, e mansioni del giudice, stante il continuo eccedere i confini delle competenze. Orbene, un aspetto di tecnicità processuale va preservato ed è il ricorso alla *regula iuris*: la natura della *regula* impegna gli ingegni a questa assimilandosi la somma di questioni inerenti al processo moderno e alle metodiche che vi afferiscono, infine, sovvenendo «la strategia interpretativa di chi è chiamato a giudicare, siano essi giuristi o giudici».

Cittadinanza, identità, confini. Visioni di contemporaneità attraversando il diritto romano, lavoro a più mani, affronta un tema di difficile codifica e costante turbamento – la cittadinanza – che si coniuga al 'governo delle vite'. Il giusromanista vi ravvisa un potente *logos*, tradotto nelle forme del messaggio, forgiandosi un paradigma di spunti e di sollecitazioni. Si chiede, e chiede, Antonio: «... vogliamo negare che il presente sia determinato dal passato? Vogliamo negare che il futuro non sia altro che un presente prospettato nella previsione di ciò che possa succedere?». Suggestivo *input* che sollecita risposte: «È chiaro che i processi storici per intendere la modernità vanno mediati. Ma questo è

¹⁶ A. Palma, *Premessa a Giustizia* cit. XVIII.

¹⁷ A. Palma, *Premessa a Giustizia* cit. XX.

tipico di una prospettiva storicista. Non si tratta di degradare la verità storica. Peraltro, la verità storica è un frutto d'interpretazione del passato da parte dei contemporanei e le prospettive contemporanee pesano moltissimo nella interpretazione dei dati storici»¹⁸.

Messaggio che evoca altro pensare.

Nel suo *Civis. La cittadinanza tra antico e moderno* Giuliano Crifò suscitava sentimenti di appagamento negli uomini giusti asserendo che «Il grande significato della nozione di *civis*» rimanda a «un quadro istituzionale che va al di là dell'indifferenza o della tolleranza: un quadro in cui sono disponibili strumenti capaci di realizzare la libertà individuale e di garantire come valori di fondo il principio di autonomia e il rispetto della vita»¹⁹. Tema caro ad Antonio che vi avvertiva suggestioni lontane e motivi visitati nel saggio '*Civile*', '*incivile*', '*civiliter*'. *Contributo allo studio del lessico giuridico romano* datato agli inizi degli anni '80 dello scorso secolo²⁰, e in seguito, nella monografia *Civitas Romana, civitas mundi. Saggio sulla cittadinanza romana*, pubblicata nel 2020²¹.

Intersecazione di percorsi, che restituisce un carico di suggestioni, distintamente avvertendosi che il dibattito avente a tema l'*humanitas* va svolgendosi lungo linee, culturali e giuridiche, non dissimili da quelle che attengono alla *civitas*, al sotteso della *civitas*.

Tornano importanti echi dottrinali: «Con la nuova parola [*sc.*: *humanitas*] si vuol dare espressione al sentimento di dignità e sublimità che sono proprie della persona umana e la pongono al di sopra di tutte le altre creature di questo mondo. Questo singolare valore della persona umana obbliga l'uomo a costruire la propria personalità, ad educarsi, ma anche a rispettare e favorire lo sviluppo della personalità altrui; chi sente questi doveri e lo prova col fatto non soltanto si chiama uomo, ma lo è, è *humanus*. Così il concetto di *humanitas* abbraccia l'educazione morale e spirituale, ma anche la benevolenza, la volontà di far bene e la simpatia, i freni della 'volontà' per dirla con Schopenhauer: aver riguardo agli altri, porre a se stessi dei limiti, non perseguire senz'altro il proprio diritto e il proprio vantaggio, ma piuttosto lasciare qualche cosa e rinunciarvi a vantaggio degli altri»²².

¹⁸ A. Palma, *La costruzione dell'identità: dalla narrazione storica dell'individuo alle moderne istanze nazionalistiche*, in U. Vincenti (a c. di), *Cittadinanza, identità, confini. Visioni di contemporaneità attraversando il diritto romano*, Napoli 2021, 29.

¹⁹ G. Crifò, *Civis. La cittadinanza tra antico e moderno*, Roma-Bari 2000, 82 s.

²⁰ A. Palma, '*Civile*', '*incivile*', '*civiliter*', '*inciviliter*'. *Contributo allo studio del lessico dei giuristi romani*, in *Index* 12, 1983-84, 1 ss.

²¹ A. Palma, *Civitas Romana, Civitas Mundi. Saggio sulla cittadinanza romana*, Torino 2020, *passim*.

²² F. Schulz, *I principii del diritto romano*, tr. it. Firenze 1946, 164 s. Si consenta di rimandare

Il diritto non passa con il suo passare e la storia consente di entrare nei domini del sapere delineata la linea della costruzione del progresso.

Onere dell'interprete porre le coordinate con rigore di metodo.

Intrisa di suggestioni l'espressione iconica *Visioni di contemporaneità attraversando il diritto romano* – sottotitolo di «Cittadinanza, identità, confini» – intesa nell'intento di suggellare un impianto concettuale e valoriale. Tema che ricorre ammantato di altrettante lungimiranti significazioni di cui si avvertono gli echi in quell'*Attraversando le modernità*, sottotitolo del manuale *Il diritto romano dopo Roma*, edito di recente a cura di Antonio²³.

'Attraversare' il tempo.

Le risposte trovano senso nelle profondità del tempo.

Considera Aurelio Agostino, nelle *Confessiones*, che il tempo è misurato al suo passare – *Praetereuntia metimur tempora, cum sentiendo metimur; praeterita vero, quae iam non sunt, aut futura, quae nondum sunt, quis metiri potest, nisi forte audebit quis dicere metiri posse quod non est? Cum ergo praeterit tempus, sentiri et metiri potest, cum autem praeterierit, quoniam non est, non potest*²⁴ –: il passato e il futuro gli appartengono e ne segnano gli orizzonti ontologici.

Motivo del '*facere pontem*' dell'attraversamento', coerente «all'inseparabile e non divisibile flusso del tempo [...] condizione del passare e del fluire, dell'inesorabilità del suo indiviso e indivisibile succedersi»²⁵; dell'attraversare informato a «una tassonomia difficile da stravolgere, in quanto sedimentazione di una millenaria esperienza»²⁶.

Concetto potente che schiude alle modernità: «un invito ad entrare nei labirinti di un mondo vivo ed eterno nel suo costante cambiamento»²⁷.

Maurizio d'Orta

al nostro, *Dall'«Humanitas» ai diritti umani. Storia di valori e categorie*, in *Diritto e storia* cit. 193 ss., ivi, discussione di fonti e richiami di letteratura.

²³ A. Palma (a c. di), *Il diritto romano dopo Roma. Attraverso le modernità*, Torino 2023², *passim*.

²⁴ Aug. *Conf.* 16.21.

²⁵ G. Sasso, *Tempo, evento, divenire*, Bologna 1996, 197.

²⁶ A. Palma, *Introduzione a Il diritto romano dopo Roma* cit. 4.

²⁷ A. Palma, *ibidem*.